



Città di Lucca

Amministrazione comunale

SERVIZIO DI STAFF B
U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti
Centrale Unica di Committenza



DISCIPLINARE DI GARA


GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E SEGNALETICA VIABILITÀ CIRCOSCRIZIONI DI LUCCA SUDDIVISA IN DUE LOTTI

(CODICE CUP: J67H18002270004 CODICE CUI: 00378210462201900053)

LOTTO 1 ex circoscrizioni 1, 2, 4 e 8 CIG 7913638CA8


LOTTO 2 ex circoscrizioni 3, 5, 6, 7 e 9 CIG 7913667499

COMUNE DI LUCCA	U
Protocollo N. 0082785/2019 del 21/06/2019 - 4.4.1 Firmatario: MARIA CRISTINA PANCONI Allegato N.1: DISCIPLINARE ASFALTATURE LOTTO I E II STR	
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni; stampata da Favara Francesca il giorno 2/06/2019 attraverso il software gestionale in uso	
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	



DISCIPLINARE DI GARA – INDICE

1 PREMESSE	PAG 3
1.1 Requisiti informatici	
1.2 Inserimento dei dati e presentazione dell'offerta sul sistema	
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	PAG.3
2.1 Documentazione Tecnica di Gara	
2.2 Documentazione Amministrativa di Gara	
2.3 Chiarimenti	
2.4 Comunicazioni	
3. OGGETTO, DURATA E VARIAZIONI DELL'APPALTO, IMPORTO DI GARA.....	PAG 4
3.1 Oggetto dell'appalto - descrizione	
3.2 Durata e variazioni dell'appalto	
3.3 Importo dell'appalto	
4. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO.....	PAG 5
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E INVERSIONE DELLE BUSTE.....	PAG 5
5.1 Criterio di aggiudicazione	
5.2 Inversione delle buste	
6. AMMISSIONE ALLA GARA - REQUISITI PARTECIPAZIONE - MODALITA DI PARTECIPAZIONE R.T.I./CONSORZI.....	PAG 6
6.1 Ammissione alla gara	
6.2 Requisiti di partecipazione	
6.3 Modalità di partecipazione consorzi/r.t.i. costituiti/ costituenti , consorzi ordinari o geie	
7. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E ACQUISIZIONE PASSOE.....	PAG 9
8. CATEGORIE DI LAVORAZIONI.....	PAG 9
9. AVVALIMENTO	PAG 10
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	PAG 10
11. SUBAPPALTO	PAG 11
12. SOPRALLUOGO	PAG 12
13. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	PAG 12
13.1 Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta	
13.2 Offerta economica	
14. SVOLGIMENTO DELLA GARA	PAG 22
15. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	PAG 23
16. URGENZA INIZIO LAVORI.....	PAG 25
17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	PAG 25
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	PAG 25
19. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA.....	PAG 25
20. DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO.....	PAG 25



1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto indetta dal Comune di Lucca.

L'Amministrazione Comunale di Lucca, con Delibera di G.C. n. 99 del 16/04/2019 ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto e con D.D. a contrarre n. 1002 del 05/06/2019 e n.... del.....di approvazione degli atti di gara, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto esecutivo e disposto di procedere all'affidamento dei **lavori di adeguamento di pavimentazioni stradali e segnaletica mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'articolo 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. Il presente affidamento è inserito nella programmazione triennale (CUI 00378210462201900053)

L'appalto è suddiviso in n. 2 (due) Lotti funzionali:

LOTTO 1 ex circoscrizioni 1, 2, 4 e 8 **CIG 7913638CA8**

LOTTO 2 ex circoscrizioni 3, 5, 6, 7 e 9 **CIG 7913667499**

N.B. Si precisa che gli Operatori economici possono concorrere per un solo lotto o per entrambi, ma potranno aggiudicarsene solo uno, così come disposto dal RUP. Il primo affidamento sarà relativo al Lotto 1.

Il bando di gara viene pubblicato sul profilo del committente <http://www.comune.lucca.it>

1.1 REQUISITI INFORMATICI

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente, svolta telematicamente, è rivolta agli O.E. registrati sulla piattaforma START. Per poter operare sul sistema START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana del Comune di Lucca i concorrenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

A tal fine si invitano i concorrenti a verificare la rispondenza della propria strumentazione hardware e software con le specifiche richieste dal sistema in parola per la corretta partecipazione alla procedura in esame.

Il titolare ed i legali rappresentanti delle Imprese che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsti all'art. 29, comma 1 del Dlgs. 82 del 07/03/2005 tenuto dal CNIPA (ora DigitPA).

1.2 INSERIMENTO DEI DATI E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA SUL SISTEMA

I documenti informativi trasmessi attraverso il sistema nonché la dimensione ed il formato degli stessi dovranno essere conformi alle specifiche definite sulla piattaforma del sistema START. La S.A. non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti. Tutta la documentazione di gara ivi compresa la documentazione economica dovrà essere prodotta dagli O.E. e trasmessi alla S.A. esclusivamente per mezzo di START, consultabile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/comune-lucca/>.

Si precisa che START genera automaticamente solo la domanda di partecipazione e l'offerta economica, pertanto per l'ulteriore documentazione necessaria ai fini della partecipazione alla gara l'O.E. dovrà utilizzare i modelli sottoelencati e allegati al presente disciplinare:

- modello "DGUE" (compilando anche la parte I: CIG - CUP - oggetto gara);
- modello "Ulteriori dichiarazioni e integrazioni";
- modello "Dichiarazione di impegno a costituire RTI/consorzio
- modello "Avvalimento - dichiarazione impresa";
- modello "Dichiarazione concordato con continuità aziendale"
- modello "Dichiarazione Professionista su concordato con continuità aziendale;


Il RUP – è l'Ing. Stefano Angelini - Responsabile U.O. 5.5 "Strade - Manutenzioni"

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA

La documentazione progettuale di gara per entrambi i lotti è interamente visionabile sulla piattaforma start <http://start.toscana.it>.

2.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI GARA



La documentazione amministrativa di gara comprende la seguente documentazione:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Allegati richiamati al punto 1.2;

I documenti sopra richiamati, riferiti ad entrambi i lotti, sono interamente visionabile sulla piattaforma start <http://start.toscana.it>.

Fanno parte della documentazione amministrativa, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- 1) Codice di comportamento della S.A.¹
- 2) Protocollo d'intesa tra Prefettura di Lucca e Comune di Lucca².
- 3) Protocollo d'Intesa tra Comune di Lucca e le Segreterie Confederali CGIL Lucca, CISL Toscana Nord e UIL Area Nord Toscana del 14 Gennaio 2019 in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi.

Alla gara in oggetto è possibile accedere anche mediante il sito istituzionale www.comune.lucca.it Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti – Profilo del committente del Comune di Lucca”, ove sarà presente il link di dettaglio della gara che indirizzerà automaticamente alla procedura informatica.

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare attraverso l'apposita sezione “**chiarimenti**”, nell'area riservata alla presente gara, sul Sistema START.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno **entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di scadenza di presentazione offerta (06/07/2019)**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Attraverso lo stesso mezzo il Comune di Lucca provvederà a fornire le risposte entro il 10/07/2019.

E' onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta sezione “chiarimenti” al fine di verificare le risposte e/o precisazioni dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara. **Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.**

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella suindicata.

2.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice (si chiede di fornire anche un recapito telefonico).

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni di legge tra S.A. e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC del Comune di Lucca “comune.lucca@postacert.toscana.it” e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni (soccorso istruttorio, chiarimenti etc.).

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa all'opertatore/i economico/i ausiliario/i.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO, DURATA E VARIAZIONI DELL'APPALTO, IMPORTO DI GARA

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di adeguamento di pavimentazioni stradali e segnaletica viabilità circoscrizioni di Lucca suddiviso in due lotti e precisamente:


Lotto 1: viabilità circoscrizioni 1, 2, 4 e 8

Lotto 2: viabilità circoscrizioni 3, 5, 6, 7 e 9

Si compone delle lavorazioni di cui alla categoria **OG3** (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane).

¹ Il Codice di comportamento si trova sul sito internet del comune di Lucca www.comune.lucca.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Disposizioni generali

² visionabile sul sito internet del comune di Lucca www.comune.lucca.it al seguente link: <http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1474>



3.2 DURATA E VARIAZIONI DELL'APPALTO

I lavori in oggetto, per ciascun lotto, sono da realizzarsi nel territorio comunale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e dovranno essere svolti secondo le modalità descritte nell'apposito Progetto esecutivo, comprensivo di tutti i documenti di gara sopra descritti.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, come specificato all'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto.

3.3 IMPORTO DELL'APPALTO

LOTTO 1: viabilità circoscrizioni 1, 2, 4 e 8

Importo a base di gara soggetto a ribasso	€. 238.600,00 oltre I.V.A. di legge.
Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€. 3.500,00 oltre I.V.A. di legge
Importo totale appalto	€. 242.100,00 oltre I.V.A. di legge.
I.V.A. di legge pari a 22 %	
Costo della manodopera stimato pari a 20,059 % e corrispondente ad € 47.860,91 ai sensi dell'art.23, c.16 del D.Lgs 50/2016 e s.m.	

LOTTO 2:viabilità circoscrizioni 3, 5, 6, 7 e 9

Importo a base di gara soggetto a ribasso	€. 238.600,00 oltre I.V.A. di legge.
Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€. 3.500,00 oltre I.V.A. di legge
Importo totale appalto	€. 242.100,00 oltre I.V.A. di legge.
I.V.A. di legge pari a 22 %	
Costo della manodopera stimato pari a 21,106 % e corrispondente ad € 50.357,99 ai sensi dell'art.23, c.16 del D.Lgs 50/2016 e s.m.	

4. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

L'appalto è finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, è previsto **“a misura”** come disposto all'art. 7 del C.S.A.

I pagamenti dei corrispettivi, in aderenza ai combinati disposti di cui all'art. 184, comma 2 del Dlgs. 267/2000 e dell'art. 4 commi 2, 4 e 6 del Dlgs. 231/2002 e s.m., verranno effettuati nei termini di legge, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, e come definito all'art. 3, comma 1, lettera e), del Dlgs. n. 50/2016 e s.m. Pertanto, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del citato decreto, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per tali prestazioni il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Alle cifre stabilite per gli stati di avanzamento (SAL) saranno aggiunti, in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; la tabella dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee sarà inserita nel contratto di appalto. I pagamenti dei corrispettivi verranno effettuati nei termini di legge, con mandato emesso dall'Ufficio Ragioneria, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori e della regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Gli aggiudicatari saranno tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 inerente **“La tracciabilità dei flussi finanziari”**.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E INVERSIONE DELLE BUSTE

5.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il **critero del minor prezzo**, ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. Il concorrente dovrà offrire un ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi, formulato con tre decimali, al netto degli oneri di sicurezza.

Come previsto dall'art. 97, comma 2 e 2 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m. per gli appalti aggiudicati con il criterio del minor prezzo è **prevista l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse**, cioè pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata secondo le modalità previste dal suddetto articolo, calcolata dalla S.A. fuori dalla piattaforma START qualora la stessa non sia stata adeguata alla nuova normativa introdotta dalla L. 55/2019. Nel caso in cui l'esclusione automatica non sia esercitabile (come nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci), si procederà alla verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, c. 5 del Codice.

5.2 INVERSIONE DELLE BUSTE

Il RUP ha ritenuto di avvalersi delle disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 della L.55/2019 in vigore dal 18 Giugno 2019 che prevede che fino al 31/12/2020 le S.A. possono applicare, anche ai settori ordinari, la

norma prevista dall'art. 133, comma 8 del Codice e **decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del D.Lgs. 50/2016.**

Le modalità di verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione saranno effettuati sul 10% dei partecipanti selezionati tramite sorteggio effettuato dalla piattaforma START.

La verifica di cui sopra è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nel bando.

Nel caso di esclusione di uno o più concorrenti (dopo eventuale esperimento di soccorso istruttorio nel caso di irregolarità sanabili) se ancora applicabile l'esclusione automatica delle offerte di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, **la soglia di anomalia sarà ricalcolata sulla base dell'esito della verifica.**

In presenza di due o più offerte uguali si procederà all'esperimento di migliororia dell'offerta economica e qualora le offerte presentate risultassero nuovamente uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'Amministrazione potrà aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; non sono ammesse offerte in aumento.

6. AMMISSIONE ALLA GARA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE R.T.I./CONSORZI

6.1 AMMISSIONE ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 45 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che possono contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n.50/2016 e s.m. ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni poste agli artt. 47 e 48). I concorrenti devono essere in possesso di adeguata qualificazione per l'affidamento in oggetto.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione e/o non ammissione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
- b) sono comunque esclusi gli operatori che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

6.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 per la partecipazione alla presente procedura di gara gli O.E. devono dichiarare, **a pena di esclusione**, di possedere i requisiti di seguito indicati, al momento della domanda di partecipazione.

1. Requisiti di ordine generale

- a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e di ulteriori divieti a contrattare con la P.A. (da dichiarare nel DGUE).
- b) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.


2. Requisiti di idoneità professionale

- a) Per gli operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, è necessaria l'iscrizione, secondo le condizioni di cui all'art.83, c.3 del Codice, al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane presso la Camera Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) **per oggetto di attività coerente con i lavori da affidarsi con la presente procedura di gara.**

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

ATTENZIONE: E' onere del concorrente verificare - ENTRO LA DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - che la propria iscrizione relativa alle attività svolte e indicate espressamente sulla visura camerale, sia coerente con quella oggetto dell'appalto al fine di non incorrere nell'esclusione dalla presente gara.



N.B. Se l'O.E. è un cittadino di altro stato membro U.E. non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice secondo le modalità vigenti nello stato di residenza.

b) L'affidamento in oggetto rientra in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 52, dell'art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190³, e pertanto:

“Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. White List**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, per attività di **“confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume”** oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).”

IN ALTERNATIVA gli O.E. per soddisfare il requisito suddetto devono produrre una dichiarazione con l'impegno ad affidare le attività in questione con specifico subcontratto ad uno o più operatori economici iscritti nell'elenco suddetto; Tali dichiarazioni dovranno essere fornite compilando l'allegato Ulteriori Dichiarazioni e integrazioni predisposto dalla S.A.

3. Requisiti di idoneità economico finanziari e tecnico organizzativi

Gli O.E. devono possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 90, c.9 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m., e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 53, c.16 ter del D.lgs 165/2001 come indicato nell'allegato alla presente lettera “Ulteriori dichiarazioni”.

4. Requisiti di ordine speciale - qualificazione e categorie di lavorazioni

a) I concorrenti, devono essere qualificati ai sensi di legge per le lavorazioni previste per il presente appalto e possedere **attestazione di qualificazione**, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 (rilasciata da società regolarmente autorizzate), in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in oggetto ai sensi dell'art. 61 del Codice e dell'Allegato A al D.P.R. 207/2010 e precisamente categoria **OG3 Class. I** come specificato al punto 8 del presente disciplinare di gara.

I concorrenti stabiliti in altri stati appartenenti all'Unione Europea, che non possiedono l'Attestazione SOA, partecipano alla gara alle condizioni di cui all'art.62 del D.P.R. 207/2010.

b) Visto quanto previsto all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto “*Disposizioni particolari riguardanti l'appalto*”, al fine di garantire la fornitura di materiale sul cantiere in maniera continuativa, rapida e sufficiente alle opere da eseguire, senza che esse subiscano interruzioni e limitare i tempi e i chilometri di percorrenza per un minore impatto ambientale, e per garantire la temperatura di stesa prevista nel capitolato speciale d'appalto, l'operatore economico dovrà dichiarare:

- **di avere in proprietà** un impianto di confezionamento di conglomerato bituminosa a caldo regolarmente autorizzato e certificato, ubicato entro km 100 di percorrenza dai magazzini comunali situati in Lucca, via di Tiglio n. 1600;

oppure

- **di impegnarsi** ad approvvigionarsi del conglomerato bituminoso stesso da impianto di terzi posto entro tale distanza.

La fornitura del conglomerato bituminoso a caldo non rientra tra le attività oggetto di subappalto ma si configurerà come subcontratto di fornitura ai sensi dell'art.105, c.2 del Codice.

6.3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE CONSORZI – R.T.I. COSTITUITI/COSTITUENDI CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI O GEIE


1) Partecipazione di Consorzi

In caso di partecipazione di un consorzio lo stesso deve dichiarare in modo chiaro e univoco a quale tipologia appartiene - lett. b) e c) dell'art. 45 D.Lgs n.50/2016 e s.m. - e il legale rappresentante dovrà presentare **l'Atto Costitutivo** (eventualmente integrato con un elenco reso in forma di dichiarazione ex DPR 445/2000, autenticata ai sensi di legge) dove risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso alla data di presentazione dell'offerta.

Il consorzio dovrà indicare il nominativo/i dell'/degli Operatore/i Economico/i indicato/i quale/i esecutore/i dei lavori.

N.B. In caso di partecipazione di un singolo O.E. facente parte di un consorzio stabile, il concorrente dovrà dichiarare:

3 Art.1, c.53 L.190/2012: “Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi;b) trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g)noli a caldo; h) autotrasporti per conto terzi;i) guardiania dei cantieri.



- di quale consorzio stabile fa parte e che il consorzio non partecipa alla gara;
- di partecipare come concorrente singolo.

Anche i legali rappresentanti e direttori tecnici dell'/degli Operatore/i Economico/i indicato/i quale esecutore/i dei lavori dai consorzi (fra società cooperative di produzione e lavoro -art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.- e dai consorzi stabili -art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) dovranno fornire un DGUE debitamente compilato e sottoscritto.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di capacità tecnico-organizzativa maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell'art. 45, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; in entrambi i casi (consorzi di cui alla lettera b) e consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati ai sensi art. 48, comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.

Nell'ipotesi in cui il consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. partecipi utilizzando i requisiti di capacità tecnico-organizzativa posseduti dalle imprese consorziate designate quali esecutrici, queste ultime dovranno produrre le relative dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m. con riguardo ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa posseduti.

Nell'ipotesi in cui il consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. partecipi mediante avvalimento dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa posseduti dalle imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, queste ultime dovranno produrre tutta la documentazione richiesta al successivo paragrafo 5 per l'avvalimento.

Sarà disposta l'esclusione di tutti i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) o lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. dovrà essere obbligatoriamente individuata, **pena esclusione** l'impresa, consorziate di quest'ultimo, esecutrice dei lavori e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. è vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti), pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, **si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.**

Ai sensi dell'art. 48, comma 19-ter, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m., trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo qualora le stesse modifiche soggettive al raggruppamento temporaneo di imprese ivi previste si verificano in fase di gara.


In caso di inadempienza contributiva, anche di uno solo degli operatori economici facenti parte del Raggruppamento Temporaneo, la stazione appaltante non procederà al pagamento per nessuno dei componenti, ancorché prevista la fatturazione separata nell'atto costitutivo del RTI, fino a che non sarà regolarizzata la posizione dell'insolvente/i anche attraverso l'intervento sostitutivo della stessa stazione appaltante.

2) Partecipazione in RTI costituite/costituende

E' ammessa la partecipazione di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di impresa secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

È consentita la presentazione di offerte anche da parte di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi tra imprese, o tra cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell' art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta, deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta, indicata come capogruppo

Si precisa che:



1) ai sensi dell'art. 48, comma 11, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandataria di operatori uniti. La domanda di partecipazione generata automaticamente da START con le modalità indicate successivamente, deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituirà, l'associazione o il consorzio o il GEIE;

2) per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni necessarie per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I. o i consorzi tramite DGUE;

3) è vietata l'associazione in partecipazione;

4) per R.T.I. aggregazioni di imprese di rete e consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;

5) per R.T.I. di tipo orizzontale e i consorzi ordinari (art.45 lett. d) ed e), sono tenuti a dichiarare espressamente le quote di partecipazione al raggruppamento nonché le rispettive percentuali di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all'art. 92, comma 2, D.P.R. 207/10; ai sensi della stessa disposizione, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dovranno essere sufficienti per la rispettiva quota di lavori. Le quote di realizzazione dei lavori potranno essere modificate, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

N.B. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

7. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E ACQUISIZIONE PASSOE

La S.A. procederà alla verifica dei requisiti di carattere generale per la presente procedura, mediante il sistema AVCpass. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente gara devono, registrarsi al sistema ANAC, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute per la partecipazione come operatori singoli oppure come operatori riuniti, imprese ausiliarie o ditte esecutrici del consorzio, per acquisire il "PASSOE". La scansione del documento rilasciato dall'ANAC dovrà essere inserita sul sistema START nell'apposito spazio previsto dalla S.A. come meglio spiegato successivamente al paragrafo relativo alla modalità di presentazione della documentazione e dell'offerta.

In caso di assoluta impossibilità di registrarsi all'Anac per problemi tecnici del sistema o motivi indipendenti dalla volontà del concorrente, lo stesso dovrà adeguatamente motivare la situazione e registrarsi prima possibile, inviando subito dopo il conseguimento l'apposito documento rilasciato (PASSOE) al Comune di Lucca.

8. CATEGORIE DI LAVORAZIONI


Ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, ancora transitoriamente vigente ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., sono state individuate nell'appalto in oggetto, suddiviso in due lotti dello stesso importo, le seguenti categorie di lavorazioni omogenee:

I LOTTO: circoscrizioni 1, 2, 4, 8

Cat. DPR.20 7/10	Class.	Qualif. Obblig.	Importo soggetto ribasso	Oneri di sicurezza	Importo complessivo	indicazioni speciali ai fini della gara		
						Preval./scorp. SIOS	Subappaltabile	Avvalim. (si/no)
OG 3	I	SI	€ 238.600,00	€ 3.500,00	€ 242.100,00	prevalente	fino al 40%	SI

II LOTTO: circoscrizioni 3, 5, 6, 7, 9

Cat. DPR.20 7/10	Class.	Qualif. Obblig.	Importo soggetto ribasso	Oneri di sicurezza	Importo complessivo	indicazioni speciali ai fini della gara		
						Preval./scorp. SIOS	Subappaltabile	Avvalim. (si/no)
OG 3	I	SI	€ 238.600,00	€ 3.500,00	€ 242.100,00	prevalente	fino al 40%	SI



9. AVVALIMENTO (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.)

L'operatore economico singolo o in raggruppamento o aggregato in rete, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e amministrativo di cui all'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara (con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., avvalendosi i sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. delle capacità di altri soggetti anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Si ricorda che:

- il concorrente **non** può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di idoneità professionale di quali l'iscrizione alla CCIAA e l'idoneità tecnico-professionale ex art. 16 L.R.T. n. 38/07, in quanto di contenuto soggettivo;
- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
- è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
- l'Appaltatore può anche nominare la ditta ausiliaria come subappaltatore;
- l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, dovrà:

- fornire il DGUE (*allegato al presente disciplinare*), per ciascuna impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni necessarie, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- compilare il modello *Allegato* "Avvalimento – dichiarazione d'impresa";
- **allegare originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento dovrà contenere, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, tramite pec, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.


È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

La presentazione dei suddetti documenti avviene a cura dell'O.E. partecipante alla gara. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 89 del Codice e, per quanto pertinente, al successivo paragrafo

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Tutte le prescrizioni del presente disciplinare di gara costituiscono elementi essenziali ai fini dell'applicazione del soccorso istruttorio, pertanto l'inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48



del D.Lgs. 50/16 e s. m., costituisce motivo di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. ove prevista e possibile.

La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. non potrà in nessun caso riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Ai sensi dell'art. 83 c.9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità non essenziale (costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa) delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara la S.A. avvierà la procedura di regolarizzazione invitando il concorrente, tramite pec, a rendere, integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni entro il termine di indicato nella richiesta da parte della S.A.. L'operatore economico che si avvale del soccorso istruttorio dovrà inviare l'integrazione documentale richiesta dalla S.A. nei modi indicati nella lettera di apertura del soccorso istruttorio. Se un Operatore Economico non intende avvalersi del soccorso istruttorio dovrà inviare una apposita dichiarazione. Sia nel caso di dichiarazione di non avvalersi del soccorso istruttorio che nel caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione il concorrente verrà escluso dalla gara.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario, qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016 e s.m., la richiesta sarà inoltrata all'impresa autrice dell'irregolarità e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del RTI o consorzio ordinario.

11. SUBAPPALTO (art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.)

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 Dlgs 50/2016 e s.m.

Il concorrente che intende affidare a terzi parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto in subappalto⁴, deve indicare, (nell'allegato 1 DGUE Parte I sez D), i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto non sarà autorizzato.

Ai sensi dell'art. 105, c. 2 del Dlgs n. 50/2016 e s.m. l'importo dei lavori subappaltati **non può essere superiore al 40%** dell'importo contrattuale per ogni lotto.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, in alternativa alla partecipazione in ATI o in avvalimento con una Ditta ausiliaria per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesta in relazione alla prestazione assunta, ai sensi della normativa vigente, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il subappaltatore è, altresì, soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/07 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.lgs 50/16 e s.m., l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art.105 del Dlgs n. 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore è altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e per suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art.105 del Dlgs n. 50/2016 e s.m..

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

⁴Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

La S.A. corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei lavori nei casi previsti all'art. 105 c. 13.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.).

Resta fermo che ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett.a) del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

12. SOPRALLUOGO

Data la natura dei lavori oggetto della presente procedura di affidamento NON È PREVISTO il sopralluogo.

13. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio pubblicato sul sistema START nel dettaglio di gara**, la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta e la documentazione economica.

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare deve essere firmata digitalmente.

Ai sensi dell'art. 58 comma 5 del D.lgs 50/2016 s.m.i. la S.A. darà comunicazione del ricevimento delle offerte tramite la funzionalità "Comunicazioni" della Piattaforma START.

13.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

Si precisa nuovamente che ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Dlgs n. 50/2016 nel caso in cui si accerti la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa a quanto richiesto dal presente disciplinare per l'ammissione alla gara, ad esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la S.A. richiederà le integrazioni o regolarizzazioni necessarie da presentare.

Non sono soggette alla procedura di regolarizzazione sopra citata e determinano quindi l'**esclusione immediata** dalla gara del concorrente le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della documentazione e del soggetto responsabile della stessa. Per ciò che riguarda il soccorso istruttorio si rimanda al paragrafo 10 del presente disciplinare.

I concorrenti che intendano partecipare ad entrambi i lotti dovranno presentare la documentazione sottostante per ogni lotto, pur potendo aggiudicarsene uno solo.

1) Domanda di partecipazione

- Partecipazione come O.E. Singolo:

Il concorrente dovrà compilare il modello "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal sistema START, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di procuratore inserire la scansione dell'atto di procura generale/speciale, in copia conforme all'originale, sulla piattaforma START nello spazio "documentazione aggiuntiva".

La domanda di partecipazione **dovrà essere presentata in bollo**. Il concorrente dovrà altresì, produrre, la ricevuta del versamento della marca da bollo, da inserire sulla piattaforma START, nell'apposito spazio creato dalla S.A..

A tal fine l'operatore economico dovrà versare il corrispettivo di **€ 16,00**, relativo al costo di n. 1 marca da bollo, sul conto corrente dedicato intestato a:

Comune di Lucca - IBAN **IT26N0503413701000000000366** -


CAUSALE: "nome della ditta che compie il versamento - CIG-----".

- Partecipazione come R.T.I. /consorzio ordinario di concorrenti e GEIE "costituendo"

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario ovvero di GEIE **costituendo**, la domanda di cui sopra deve essere presentata **in bollo, con le modalità sopra indicate**, da ciascun legale rappresentante delle imprese associate o consorziate. Le domande dovranno altresì contenere i nominativi dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Dlgs 50/2016 o di eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare. La stessa domanda deve inoltre specificare le parti dei lavori che saranno eseguite dalle singole imprese e quale sarà la ditta mandataria.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito o consorziato deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria abilitato ad operare sul sistema START.

- Partecipazione come R.T.I. /consorzio ordinario di concorrenti e GEIE "costituito"



In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario ovvero di GEIE **costituito**, la domanda dovrà essere presentata in bollo, con le modalità sopra indicate, **solo** dall'impresa mandataria. La domanda dovrà contenere i nominativi dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del Dlgs 50/2016 o di eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare e dovrà inoltre specificare le parti del lavoro che saranno eseguite dalle singole imprese. La suddetta domanda deve essere prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria. Inoltre la mandataria dovrà produrre copia autentica, rilasciata dal notaio, dell' ATTO DI COSTITUZIONE di R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti/GEIE, con le prescrizioni di cui all'art. 48, comma 13 del Dlgs 50/2016, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

- Partecipazione come consorzi fra società cooperative di produzione lavoro e consorzi tra imprese artigiane e consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c)

Nel caso di partecipazione di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) Dlgs 50/2016 "domanda di partecipazione" deve essere presentata **in bollo con le modalità sopra indicate** e firmata dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio stesso, specificando la tipologia di consorzio e indicando le consorziate esecutrici ad eccezione e ipotesi in cui il Consorzio agisce in proprio.


Ogni impresa consorziata esecutrice indicata nella "domanda di partecipazione" renderà le dichiarazioni dovute ai sensi di legge nel DGUE, come meglio specificato al punto 2.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 .

- Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Pertanto si rinvia alle disposizioni suindicate nei casi di RTI/Consorzio ordinario. Si riportano di seguito alcune precisazioni in merito alla sottoscrizione della domanda di partecipazione e documentazione da allegare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
 - la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - deve essere allegata copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
 - la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la rete partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo e pertanto:
 - in caso di RTI costituito copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti/percentuali di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005;
 - in caso di RTI costituendo copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005;
 - la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.



2) Documento di Gara Unico Europeo - DGUE

Ai sensi dell'art.85 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti accettano il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Il DGUE consiste in una autodichiarazione aggiornata dell'operatore economico, che deve accompagnare l'offerta, contenente la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016 e che sono soddisfatti i criteri di selezione come definiti dall'art. 83, D. Lgs. 50/2016 e declinati nel presente disciplinare. Si precisa che:

- l'operatore economico che partecipa per proprio conto e quindi non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE;

- l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, fa però affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per il soggetto/i interessato/i, scansionando a sistema i rispettivi DGUE (cfr. Parte II, sez. C art. 89 del codice Avvalimento); ciascun DGUE deve riportare le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati;

- se più operatori economici partecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste (cfr. da Parti II a Parte VI);

- le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m., devono essere rese da tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica l'anno antecedente la pubblicazione della gara;

- Articolazione del DGUE:

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

PARTE I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

La compilazione di questa parte è a cura di questa stazione appaltante.

PARTE II. Informazioni sull'operatore economico, sezioni A, B, C e D.

La compilazione di questa parte è a cura dell'operatore economico.

Nella **sezione A** -INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO: dovranno essere indicati i dati identificativi e le informazioni generali sull'operatore economico.

Nella **sezione B** -INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO dovranno essere indicati i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della presente procedura (se intervengono più legali rappresentanti ripetere più volte il punto b) tante volte quanto necessario). Dovranno essere indicati anche i nominativi e i riferimenti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.80 (se presenti), anche nel caso di direttori tecnici esterni.

Nella **sezione C** - INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI, (AVVALIMENTO), si precisa che il concorrente dovrà avere cura di compilare con attenzione detta sezione, indicando la denominazione degli operatori economici di cui intenda avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942.

L'impresa ausiliaria compila un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e dalla parte VI.

Nella **sezione D** -INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO: dovranno essere rese le informazioni relative all'eventuale subappalto, se la procedura di gara lo preveda, secondo le modalità indicate nella circolare ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti num. 3 del 18 luglio 2016. Il concorrente deve indicare obbligatoriamente,


pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

PARTE III. Motivi di esclusione art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m., sezioni A, B, C e D.

La compilazione di questa parte è a cura dell'operatore economico. Si precisa che il concorrente, nel compilare questa parte, è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace.

Sezione A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI: ex art. 80, c. 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m..

Nel caso di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di



applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. del rappresentante legale o procuratore speciale dell'operatore economico o di uno dei soggetti indicati dal comma 3 dell'art 80, D. Lgs 50/2016 e s. m., dovrà essere specificato, tra l'altro, il tipo di reato commesso tra quelli indicati nel suddetto comma 1, dell'art. 80.

Si precisa che l'operatore economico **non** è tenuto a indicare le condanne in caso di: 1) reato depenalizzato; 2) intervenuta riabilitazione; 3) estinzione della condanna ad una pena accessoria perpetua; 4) estinzione del reato dopo la condanna; 5) revoca della condanna.

Si ricorda che Certificato del Casellario Giudiziale emesso su richiesta di privati non riporta le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, contrariamente al Certificato richiesto da Ente pubblico; l'elenco completo e esaustivo delle condanne riportate può essere rilevato dalla visura del casellario giudiziale.

Le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 devono essere rese non solo dal titolare, ma anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica l'anno antecedente l'invio della lettera di invito, ovvero:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza legale (presidente, amministratore delegato oppure direttore generale che risponda al consiglio di amministrazione stesso), membri del consiglio di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nel caso in cui le condanne si riferiscono a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare altresì le misure di autodisciplina adottate da parte del concorrente atte a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante, come previsto all'art. 80 comma 3 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che per ognuno di soggetti sopra indicati (ex comma 3, art. 80) e limitatamente al predetto comma 1 e 2, dell'art. 80, D. Lgs. 50/2016 e s.m., il legale rappresentante PUÒ rendere le relative dichiarazioni, nel proprio DGUE, sia per sé che per gli altri, firmando digitalmente egli stesso il DGUE.

Dette dichiarazioni potranno essere rese singolarmente dai soggetti sopra indicati elencati nell'art. 80, c.3 del Codice provvedendo a:

- 1) firmare digitalmente lo stesso DGUE firmato digitalmente dal concorrente e caricato a sistema dal medesimo, allo scopo di assumere la paternità delle dichiarazioni ivi contenute;
- 2) oppure presentare ciascuno un proprio distinto DGUE, firmato digitalmente dai soggetti interessati, il quale sarà pur sempre caricato a sistema dal concorrente.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto ad allegare le dichiarazioni integrative richieste dalla S.A. in ordine al possesso del requisito in essa previsto, come da modello allegato al presente disciplinare, firmato digitalmente dai soggetti interessati.

N.B. SELF CLEANING. *Al fine di consentire alla S.A. di valutare l'ammissione o meno alla gara, l'operatore economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 1, dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s. m., in applicazione del comma 7 del medesimo decreto, "limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato", dovrà provare "di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti".*

Sezione B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: ex art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s. m..

Nel caso in cui il concorrente abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o tasse o contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare, nella lettera d) della succitata sezione B, se il pagamento o formalizzazione dell'impegno siano avvenuti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sezione C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI: ex art. 80, comma 5, lett. a), b), c), d), e), D.Lgs. 50/2016 e s. m..

N.B. In relazione all'art. 80 comma 5 lett. c) D. Lgs. 50/2016 ed alle modifiche introdotte dal dl 135/2018 convertito in L. 12 del 11.02.2019, si precisa che i concorrenti dovranno, ai sensi di quanto previsto al punto 4.2 delle medesime linee, dichiarare *"tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico di cui all'art. 213 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. E' infatti rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di*

situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1 lett. F-bis) del d. lgs. 50/2016”.....La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti?”.

Ne consegue che, affinché questa S.A. possa verificare la gravità dei fatti e valutare l'ammissione del concorrente, anche in relazione alle misure di self-cleaning di cui al successivo capoverso, debbano essere dichiarate tutte le circostanze ed informazioni suscettibili di incidere sulla gara e a non omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, non essendo peraltro configurabile in capo ai partecipanti alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare ma sussistendo, al contrario, l'obbligo della omnicomprensività della dichiarazione.

N.B. SELF CLEANING. *Al fine di consentire alla S.A. di valutare l'ammissione o meno alla gara, l'operatore economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 5, lett. a), b), c), d), e) dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016, dovrà provare “di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”.*

Sezione D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE:

L'operatore economico dovrà avere cura di compilare debitamente questa sezione, nella quale sono da comprendere le dichiarazioni di seguito precisate:

- le dichiarazioni che riguardano i motivi di esclusioni previste dall'art. 80, comma 2 e comma 5 lettere f), g), h), i), l), m) D.Lgs 50/2016 e art. 53 comma 16- ter del D.Lgs 165/2001.

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d. lgs. 19 aprile 2017 n. 56 che ha previsto all'art. 80 comma 3 del d. lgs. 50/2016 l'estensione dei motivi di esclusione previsti al comma 2 del medesimo articolo anche nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica l'anno antecedente la pubblicazione del presente bando, e che ha inserito al comma 5 del medesimo articolo le lett. f-bis e f-ter, ciascun soggetto che compila il DGUE allega la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti in esse previste, come da modello allegato al presente disciplinare, firmata digitalmente dai soggetti interessati.

Si precisa che le dichiarazioni previste all'art. 80 comma 2 e 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del d. lgs. 50/2016 s.m.i. possono essere rese dal legale rappresentante del concorrente per se e anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico di cui all'art. 80 comma 3 del medesimo decreto.

N.B. SELF CLEANING. *Al fine di consentire alla stazione appaltante/ente concedente di valutare l'ammissione o meno alla gara, l'operatore economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016, in applicazione del comma 7 del medesimo decreto, dovrà provare “di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”.*

L'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

N.B. Si precisa che le cause di esclusione previste dall'art. 80 del d. lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1991 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del d. lgs. 6/09/2011 n. 159, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Art. 80 c. 11 d. lgs. 50/2016).

PARTE IV – Criteri di selezione

Tale parte contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti all'art. 83 del D.L. 50/2016 e s.m.e quelle relative alle certificazioni di qualità di cui all'art. 87 del medesimo decreto. L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice negli atti di gara.

PARTE V – Riduzione del numero dei candidati qualificati


L'operatore economico deve fornire le informazioni solo se l'Amministrazione aggiudicatrice ha specificato i criteri e le regole da applicare per ridurre il numero dei partecipanti.

PARTE VI -Dichiarazioni finali

Tale parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta i certificati e le altre prove documentali pertinenti.

- Modalità operative sul sistema telematico

Il concorrente dovrà:



- Compilare il DGUE, senza l'ausilio di un form on line, ma utilizzando l'apposito formulario disponibile nella documentazione di gara.
- Firmare digitalmente il DGUE. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentate o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire il DGUE compilato e firmato nell'apposito spazio.

Nel caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE**, ogni membro dell'operatore economico riunito dovrà compilare i rispettivi DGUE distinti contenenti le informazioni richieste dalle parti da II a VI, ponendo particolare attenzione alla Parte II, Informazioni sull'operatore economico, (sezione) A – Forma della partecipazione, specificando il tipo di raggruppamento o consorzio o altro. Il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore (legali rappresentanti in caso di firma congiunta) di ciascun soggetto facente parte del medesimo raggruppamento e inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START. Inoltre il concorrente dovrà compilare il **modello “Dichiarazione a Costituire ATI/Consorzio”**.

Nel caso di **CONSORZIO** di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016, nel DGUE presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente dovranno essere indicate anche le imprese consorziate designate esecutrici, le quali dovranno a loro volta presentare un proprio DGUE distinto da quello del Consorzio stesso, nonché il **modello “Ulteriori dati e dichiarazioni consorziata esecutrice”** allegato al presente disciplinare, debitamente compilati e sottoscritti con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza.

Nel caso di **AVVALIMENTO**, il soggetto concorrente (cd. ausiliato) dovrà caricare a sistema unitamente al proprio DGUE, anche un DGUE distinto per ogni soggetto interessato (soggetto/i ausiliario/i), debitamente compilato e firmato digitalmente dal/i medesimo/i soggetto/i interessato/i, che contenga tutte le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II e Parte III, e della Parte VI e, se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento, dovrà fornire per ciascuno del/i soggetto/i interessato/i (ausiliario/i) le informazioni della Parte IV.


Tenuto conto che la apposita Sezione C della parte II non contiene la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e l'Ente concedente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, detta dichiarazione che deve essere compilata dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria e sottoscritta con firma digitale dello stesso, deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente compilando il modello allegato alla presente lettera di invito denominato **“Mod. Dichiarazione impresa ausiliaria”** relativamente all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e caricandolo a sistema nell'apposito spazio.

Il concorrente è tenuto altresì ad allegare nell'apposito spazio del sistema telematico il **contratto** di cui all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti (in questo caso è sufficiente scrittura privata senza autentica notarile) oppure scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

Nel caso di ricorso al **SUBAPPALTO**, il concorrente indica nell'apposita sezione D, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

Il DGUE e il “Modello ulteriori dichiarazioni integrative al DGUE parte III sezione d ai sensi art. 80 comma 2, comma 5 f-bis e f-ter (*in attesa di aggiornamento dgue*)” compilati e sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa subappaltatrice devono essere inseriti negli spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

Nel caso **in cui l' OPERATORE ECONOMICO E' AMMESSO A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE, ex art.186-bis, del R.D. 267/1942** il soggetto concorrente dovrà allegare nell'apposito spazio del sistema telematico, la dichiarazione resa sul modello allegato al presente disciplinare, denominato “Mod. Dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale” nella quale indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di e (*in caso di RTI*) dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.



INOLTRE, devono essere allegati sulla piattaforma START ulteriori documenti e precisamente:

- Nell'ipotesi **di cui all'ART. 80 COMMA 5 LETT B COORDINATO CON L'ART. 110, COMMI 3 LETT. A) E CO 4, D.LGS. 50/2016**, l'operatore economico dovrà dichiarare su apposito modello fornito dall'Amministrazione e denominato "Mod. Dichiarazione su professionista R.D. 267/1942", allegato al presente disciplinare, il nominativo del professionista che ha redatto la relazione di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto. L'operatore dovrà altresì inserire **la relazione del professionista** in originale in formato elettronico e firmato digitalmente dal professionista, oppure mediante scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesti la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ex art. 186-bis, comma 4, R.D. 267/1942.
- Nell'ipotesi **di cui ART. 80 COMMA 5 LETT B COORDINATO CON L'ART. 110, COMMA 5 LETT. A) E B) D.Lgs. 50/2016**, l'operatore economico, oltre ad osservare gli adempimenti di cui alla precedente lettera a), dovrà:
 - presentare, caricandolo a sistema nell'apposito spazio, il modello allegato al presente disciplinare denominato "Mod. Dichiarazione impresa ausiliaria" relativamente all'art. 80 comma 5 lett. b) coordinato con l'art. 110 comma 5 lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 con cui l'impresa ausiliaria **si impegna** nei confronti del concorrente a **mettere a disposizione** le **risorse** necessarie per tutta la durata dell'appalto e a **subentrare al concorrente** nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione deve essere compilata dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria e sottoscritta con firma digitale dello stesso;
 - produrre il **CONTRATTO di avvalimento in originale**, in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti (in questo caso è sufficiente scrittura privata senza autentica notarile) oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

N.B.

In entrambe le due ipotesi sopra citate relativamente al raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, si precisa che solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata. Resta inteso che la capogruppo non potrà, in nessun caso, trovarsi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve a sua volta trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942. In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942, non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria è tenuta a compilare un DGUE distinto da quello del soggetto ausiliato, così come disciplinato dal presente disciplinare.

Nel caso in cui l' OPERATORE ECONOMICO SIA STATO SOTTOPOSTO A FALLIMENTO si distinguono le seguenti ipotesi:

1) art. 80 comma 5 lett. b) coordinato con l'art. 110 comma 3 lett. a) del d. lgs. 50/2016

L'operatore economico è tenuto a redigere compiutamente il DGUE nell'apposito campo della sezione C Parte III.


2) art. 80 comma 5 lett b coordinato con l'art. 110, comma 5 letter a) e b) , d. lgs. 50/2016.

L'operatore economico, oltre a redigere compiutamente l'apposito campo della sezione C parte III del DGUE, dovrà:

- presentare, caricandolo a sistema nell'apposito spazio, il modello allegato alla presente lettera di invito denominato "Mod. Dichiarazione impresa ausiliaria" relativamente all'art. 80 comma 5 lett. b) coordinato con l'art. 110 comma 5 lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 con cui l'impresa ausiliaria **si impegna** nei confronti del concorrente a **mettere a disposizione** le **risorse** necessarie per tutta la durata della concessione e a **subentrare al concorrente** nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione alla concessione. Tale dichiarazione deve essere compilata dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria e sottoscritta con firma digitale dello stesso;

- produrre il **CONTRATTO di avvalimento in originale**, in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti (in questo caso è sufficiente scrittura privata senza autentica notarile) oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

L'impresa ausiliaria è tenuta a compilare un DGUE distinto da quello del soggetto ausiliato, così come disciplinato al punto A.2.2 "Avvalimento" della presente lettera di invito).



3) Allegato - "ULTERIORI DICHIARAZIONI"

Il Concorrente dovrà compilare anche il modello "Ulteriori Dichiarazioni" che contiene dichiarazioni ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE.

4) PASSOE , di cui all'art. 2 , comma 3.2, delibera n. 111 del 10/12/2012 dell'ANAC.

Per le modalità di acquisizione del PASSOE si rimanda a quanto precisato precedentemente. Si ricorda che l'O.E. dovrà inserire la ricevuta di acquisizione del PASSOE nell'apposito spazio creato dalla S.A.

5) quietanza di pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Documento attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) del contributo così suddiviso per ogni Lotto: € 20,00 Lotto 1 - € 20,00 Lotto 2.

Costituisce irregolarità essenziale **non sanabile** e dunque **causa di esclusione** l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità in relazione al lotto interessato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Di contro la mancata allegazione in sede di gara dell'attestazione di versamento o il versamento di un importo errato sarà oggetto di soccorso istruttorio.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 05.03.2014 ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l'anno 2014"), e dall'avviso emesso dalla stessa Autorità in data 31/03/2010 (Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010"), con le seguenti modalità:

- versamento on-line, collegandosi al "Servizio di riscossione", raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", e seguendo le istruzioni disponibili sul portale. **A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione";**
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione" (raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi" seguendo le istruzioni disponibili sul portale), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it/> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", dove è attiva, tra le tipologie di servizio previste dalla ricerca, la voce "contributo AVCP". **A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.**

6) Garanzia a corredo dell'offerta/garanzia provvisoria⁵.

L'offerta deve essere corredata dalla Garanzia Provvisoria (fidejussoria) con le caratteristiche indicate all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.


La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Relativamente all'appalto in oggetto, suddiviso in due lotti funzionali, la garanzia provvisoria è pari ad € **4.842,00 (euro quattromilaottocentoquarantadue/00) PER CIASCUN LOTTO**, ed è costituita a scelta del concorrente nei modi previsti all'art. 93 commi 2, 6 e 7 del d. lgs. 50/2016:

- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Lucca P.zza San Giusto n. 10, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale – Banco Popolare - Agenzia di Lucca, Piazza San Giusto. tale proposito si precisa che in entrambe le ipotesi la cauzione deve essere intestata al COMUNE DI LUCCA via santa Giustina n. 6 Lucca e deve indicare la seguente causale **"garanzia provvisoria lavori di "LOTTO CIG; - IBAN:"IT26N050341370100000000366"**. Non potranno prodursi denaro, assegni o altri valori in luogo del documento comprovante la costituzione dell'anzidetta cauzione.

Nel caso in cui la garanzia a corredo dell'offerta sia stata costituita mediante versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Lucca, sarà restituita tramite specifica reversale da compilare e staccare da apposito bollettario in possesso dell'Ufficio; la reversale sarà consegnata all'O.E. che, a sua volta, la presenterà al Tesoriere Comunale (Cassa di Risparmio di Lucca – Piazza S. Giusto) per la riscossione.

⁵La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto



Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o G.E.I.E e l'impresa mandataria.

N.B. La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto

- c) fideiussione, ai sensi dell'art. 93 commi 3,4,5,6 e 7 d.lgs. 50/2016 s.m.i., bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura **provvisoria lavori di "LOTTO CIG** La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, se costituendo, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo/mandataria con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di G.E.I.E. o di Rete di impresa, se già costituito.

Gli O.E., prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/oggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

4) La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal legale rappresentante del concorrente.

Si precisa che trattasi quindi di originale, in quanto documento registrato su supporto informatico e che non subisce cambiamenti in supporto cartaceo, firmato digitalmente da entrambi i suddetti soggetti. Tale documento fa piena prova della provenienza e della integrità delle informazioni da parte dei sottoscrittori;


in alternativa

- **copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo firmato dal garante e dal concorrente) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d. lgs. 82/2005. In tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata:

- 1) dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d. lgs. 82/2005);
- 2) con apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Si precisa che il documento registrato su supporto informatico e siglato con firma digitale, ma tradotto in formato cartaceo (*mutando pertanto supporto tramite scansione*), manterrà la propria validità e sostituirà ad ogni effetto di legge l'originale da cui è tratto, se la conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato che ne accerta pertanto la conformità all'originale.

5) avere validità per almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata nel precedente paragrafo 9.3 dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;



6) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. contenere l'impegno a rinnovare la cauzione per ulteriori 180 gg. (*ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come sopra indicata*) nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- e. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del Codice.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Si evidenzia che, nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione provvisoria con le modalità sopra previste che non contenga l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente la dichiarazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto.

L'impegno del fideiussore ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016 è richiesto a pena **a pena di esclusione**. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.


- Riduzione importo garanzia provvisoria

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa:

- 1) che per fruire dei benefici di riduzione di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti cioè allegando alla cauzione, in copia conforme, la/e certificazione/i posseduta.
- 2) che in caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al precedente articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata mentre, nell'ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione.
- 3) che in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).



È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13.2 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere formulata tenendo conto delle informazioni contenute nel capitolato speciale d'Appalto e negli altri documenti progettuali.

Il concorrente dovrà presentare la propria offerta economica **generata automaticamente dal sistema START** in cui indicare:

- il ribasso percentuale unico offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- i costi concernenti gli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/16 e s.m., compresi nell'offerta economica. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto;
- i costi della manodopera ai sensi dell'art.23, comma 16 del Codice. Si specifica che il costo del lavoro è determinato annualmente nel prezzario regionale della Regione Toscana consultabile al seguente indirizzo URL: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/>.

La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali determinerà l'esclusione del concorrente senza applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 dlgs. 50/2016 s.m., in quanto tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria/capogruppo.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 8 del D.Lgs n. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.


14. SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il giorno **18/07/2019 alle ore 10,00** circa in seduta pubblica, presso la sede del Servizio di Staff B – U.O. B.1 *Centrale Unica Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti* – Palazzo Santini – Via C. Battisti n° 14, Lucca, il Responsabile Unico del Procedimento, quale Presidente del seggio di gara, per ogni lotto e iniziando dal primo procederà:

- a) al sorteggio del 10% delle ditte ammesse al fine della successiva comprova dei requisiti dichiarati.
- b) all'apertura buste elettroniche delle offerte economiche;
- c) al calcolo della soglia di anomalia applicando l' **ESCLUSIONE AUTOMATICA** (fuori dalla piattaforma START) con esclusione dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia calcolata con i criterio di cui all'art. 97, comma 2 e comma 2 bis del Dlgs n. 50/2016 e s.m. e alla formazione della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse.

Nel caso in cui il numero delle offerte pervenute sia inferiore a dieci, e quindi non sia applicabile l'esclusione automatica, sarà redatta la graduatoria provvisoria delle offerte in base al ribasso offerto; al riguardo si valuterà la congruità ai sensi di legge.

- d) all'esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte selezionate a campione nella misura del 10% e dall'O.E. risultato primo in graduatoria se non sorteggiato.
- e) all'eventuale l'esclusione immediata dalla gara o all'applicazione del soccorso istruttorio. Per le ipotesi in cui ricorre l'esclusione immediata dalla gara, previa verifica della documentazione di ammissione e qualificazione, si procederà alla loro esclusione, esplicitandone le motivazioni, mentre per quelle in cui ricorre la possibilità di regolarizzazione, si provvederà a sospendere la gara, richiedendo al concorrente tramite pec, le integrazioni e le regolarizzazioni necessarie. Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione sarà convocata nuova seduta pubblica per l'ammissione o esclusione dei concorrenti inizialmente irregolari. Qualora le verifiche di cui trattasi non diano esito positivo, la SA procederà all'esclusione dalla procedura dell'aggiudicatario per il quale non risulti confermato il



possesso dei requisiti dichiarati, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione nei casi previsti e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

- f) all'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia sulla base dell'esito della verifica, nel caso in cui siano effettuate eventuali esclusioni e sia ancora applicabile l'esclusione automatica delle offerte (poiché ancora in presenza di 10 offerte).
- g) alla proposta di aggiudicazione. Concluso positivamente l'esame della documentazione amministrativa degli O.E. selezionati, verrà proposta l'aggiudicazione provvisoria per ogni lotto funzionale. Si procederà alla verifica dei requisiti generali, speciali oltre ai requisiti minimi di ammissione richiesti all'art. 1.5 del capitolato e, in caso di dichiarazioni non veritiere si procederà ai sensi di legge oltre ad incamerare la cauzione provvisoria prestata.

N.B. Una volta identificato il nominativo del primo in graduatoria per il Lotto 1 (potenziale aggiudicatario) lo stesso verrà escluso dalla procedura relativa all'affidamento del Lotto 2.

Il RUP, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare se, relativamente ai costi della manodopera, il miglior offerente ha rispettato quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. Tale verifica sarà condotta anche qualora la migliore offerta non sia risultata anomala.

La SA avvierà le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.

Riguardo al requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., qualora dalla verifica condotta anche mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale emergano illeciti professionali a carico dell'aggiudicatario, la SA procederà a valutare tali risultanze ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura e degli adempimenti conseguenti, garantendo il contraddittorio con l'operatore economico.

Qualora le verifiche di cui trattasi non diano esito positivo, la SA procederà all'esclusione dalla procedura dell'aggiudicatario per il quale non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Il nuovo aggiudicatario sarà individuato scorrendo la graduatoria e saranno disposte, nei suoi confronti, le verifiche dei requisiti generali e speciali, oppure a dichiarare deserta la gara nell'ipotesi in cui non vi siano offerte valide non anomale. In aggiunta alle sanzioni sopra descritte, la S.A. procederà, inoltre, nei confronti dell'aggiudicatario, ad incamerare la garanzia presentata a corredo dell'offerta.

L'aggiudicazione definitiva, ancorché non efficace nell'attesa della conclusione del procedimento di verifica dei requisiti posseduti dall'aggiudicatario, sarà comunicata a cura della S.A. nei tempi e nelle forme di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e l'esito della gara sarà pubblicato sul sito internet della SA oltre che nelle forme obbligatorie per legge.

15. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Al termine del procedimento di verifica dell'anomalia o di verifica del costo della manodopera nel caso in cui l'offerta non sia anomala, il Responsabile unico del procedimento provvede, alla presenza del Seggio di gara, in una successiva seduta pubblica che è comunicata agli interessati tramite il Sistema START alla dichiarazione della eventuale anomalia della/e offerta/e che all'esito del procedimento di verifica sia/siano risultata/e non congrua/e.

Il Responsabile unico del procedimento stila la graduatoria e contestualmente propone l'aggiudicazione a favore della migliore offerta risultata congrua, in ragione di ciascun singolo lotto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Le operazioni di gara sono verbalizzate.

Il legale rappresentante del concorrente o persona munita di specifica delega in forma scritta può assistere alle sedute pubbliche di gara. Alla delega dovrà essere allegata copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditor.


La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La S.A. si riserva di procedere all'aggiudicazione anche antecedentemente l'esito degli accertamenti di seguito indicati, a cura del RUP e del Servizio Contratti.

Il RUP si attiverà per chiedere, in ragione di ciascun singolo lotto, all'operatore economico che il risulta miglior offerente, sulla base dei mezzi di prova di cui all'art. 86 comma 4 e 5 del D.lgs 50/2016 e all'allegato XVII, la comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed i requisiti di idoneità professionale, previsti nel D. lgs. 81/2008 in materia di sicurezza.

La documentazione richiesta agli interessati dovrà essere presentata, nel termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante.

Qualora tale prova non sia fornita nel termine suindicato, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute al riguardo nel D.G.U.E., la S.A. procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della relativa cauzione provvisoria



e alla segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza. La S.A. aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il RUP comunicherà al Servizio Contratti l'esito dei controlli di propria competenza.

Il Servizio Contratti, a norma dell'art. 32 comma 7 D.Lgs 50/2016 affinché l'aggiudicazione diventi efficace, procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai sensi degli articolo 80 e 83 del D.Lgs 50/2016.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il Dirigente del Servizio Contratti procederà, con apposito atto protocollato, all'attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione ed alla sua pubblicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento nel Profilo del committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca, nonché sulla piattaforma telematica.

N.B. L'esito favorevole di tutti i controlli sopra citati è condizione essenziale perché l'aggiudicazione diventi efficace e si possa procedere conseguentemente alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti - ai sensi dell'art 93, comma 9 - verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione se questa è efficace, ovvero tempestivamente e comunque entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente dell'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione stessa.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario, ma non per la Stazione appaltante fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni e non sarà stipulato il pertinente contratto. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima.

Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, che l'Amministrazione provvederà a dare all'aggiudicatario e ai contro interessati, secondo le modalità previste dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016..

Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce semplicemente un presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, che resta peraltro subordinata al rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di legge, delle condizioni fissate dal presente disciplinare e nel capitolato d'appalto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo ulteriore differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.


All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- a) **la garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La firma dell'assicuratore o del fidejussore deve essere obbligatoriamente **autenticata da un notaio**. Nell'autentica il notaio dovrà inoltre espressamente dichiarare che il fidejussore o l'assicuratore è autorizzato ad impegnare la compagnia/istituto di credito/società finanziaria relativamente al rilascio della garanzia.
- b) **le coperture assicurative** richieste nel Capitolato Speciale art. 14;
- c) quanto altro necessario per la stipula del contratto che verrà indicato dalla S.A.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante e in modalità elettronica. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

Nel caso in cui ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32, commi 8 e 13 del D. lgs. 50/20216 e s.m.i. la ditta aggiudicataria si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione, a seguito di apposito verbale di consegna anticipata.



Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

16. URGENZA INIZIO LAVORI

Ai sensi dell'art. 32, c.8 del Codice, vista l'urgenza di iniziare i lavori, come espressamente indicato nella richiamata D.D. a contrarre, ogni concorrente dovrà espressamente dichiarare, nel modello "Ulteriori dichiarazioni" di essere disponibile, nelle more della stipula del contratto, ad accettare la consegna dei lavori entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.

Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e pertanto è escluso il ricorso all'arbitrato. Il concorrente potrà presentare ricorso avverso la presente procedura al TAR Toscana nei termini di legge.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per il trattamento dei dati si rinvia a quanto espressamente previsto all'articolo rubricato "Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali" contenuto nello schema di contratto.

19. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

L'accesso agli atti di gara è regolato dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i..

20. DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO

- La S.A. si riserva di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto.
- La S.A. si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici ed economici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – alla aggiudicazione della presente gara qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento (art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.)
- Si precisa che durante la gara sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i Titolari delle imprese individuali o i Legali Rappresentanti delle società invitate alla gara. Oltre ai Titolari delle imprese Individuali e ai Legali Rappresentanti delle società, avranno titolo ad intervenire alle operazioni sopra descritte anche coloro che, muniti di delega, abbiano titolo a rappresentare l'Impresa.
- Qualora la S.A. riscontri la non veridicità delle dichiarazioni fornite, verrà l'applicato l'articolo 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m. nei confronti dei sottoscrittori, con esclusione dalla gara del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/16 e s.m.. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.
- La S.A. si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale. La Stazione appaltante ha diritto altresì a recedere dal contratto nell'ipotesi indicata all'art. 1 comma 13 del Decreto legge 95/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, secondo le modalità ivi previste.
- La S.A. dichiara fin d'ora, che potrà avvalersi della possibilità indicata all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e cioè, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di poter interpellare progressivamente i

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

- Si informa che l'anticipazione del prezzo, pari al 20% dell'importo del contratto, è subordinato alle prescrizioni previste all'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m..
- Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto, allo schema di contratto, al D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e al Codice Civile in materia dei contratti. Si richiamano, inoltre, le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Osservanza CCNL: ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, in caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione Appaltante, (o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro), la stessa comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro (Direzione Prov.le del Lavoro), l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Nel formulare l'offerta il concorrente deve anche tener conto, oltre agli obblighi ed alle condizioni già esposti, dell'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel CCNL del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell'appalto e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori suddetti.
- **Conoscenza e Osservanza da parte del concorrente dei documenti richiamati al paragrafo 2.2 del suddetto disciplinare:**
 - a) del **Protocollo d'Intesa tra Prefettura di Lucca e Comune di Lucca del 5 ottobre 2015** per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.
 - b) del **Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione G. C. n. 13/2014**, contenente gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al ai sensi dell'art. 54 c. 5 D.Lgs. n. 165/2001, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente (disposizioni generali) (osservanza estesa ai dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dell'O.E.).
 - c) del **Protocollo d'Intesa tra Comune di Lucca e le Segreterie Confederali CGIL Lucca, CISL Toscana Nord e UIL Area Nord Toscana** del 14 Gennaio 2019 in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi. Repertorio n. 74 del 14/01/2019